

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1986

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili» (1267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Approvazione)

PRESIDENTE Pag. 1

I lavori hanno inizio alle ore 12,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili» (1267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integra-

zioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il senatore Buffoni, incaricato di riferire sul disegno di legge, è assente poichè impegnato in Commissione difesa. Tuttavia, se non vi sono osservazioni in senso contrario, potrò io stesso sostituire il relatore, procedendo ugualmente all'esame del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, la quale non ha mutato nulla, sostanzialmente, del testo approvato dal Senato; ha solo rilevato alcuni errori puramente materiali ed alcune imperfezioni che potrebbero inficiare l'intelligibilità del testo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonchè di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonchè le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito».

La parte introduttiva dell'articolo 2 nel nuovo testo non è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha modificato la restante parte.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente articolo 6, commi primo, secondo, terzo e quinto, è ammes-

sa una quantità di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente articolo 5, sesto comma.

Per i prodotti tessili di cui al comma precedente è ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente articolo 5, comma quinto.

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.

Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate nell'etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformità dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni».

La parte introduttiva dell'articolo 4 nel nuovo testo non è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha modificato invece i primi due commi dell'articolo 7 della

10^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1986)

legge n. 883 del 1973, sostituito dall'articolo in esame.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonché le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura;

c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e,

fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere.

Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore».

La parte introduttiva dell'articolo 7 nel nuovo testo non è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha introdotto modificazioni nel primo comma, parte introduttiva e lettera a), dell'articolo 10 della legge n. 883 sostituito dall'articolo in esame.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. L'allegato A della legge 26 novembre 1973, n. 883, è così modificato:

a) ai numeri 1 e 2, nella colonna «Denominazione» è aggiunto in fine il rinvio «(1)» alla nota a piè di pagina;

b) al numero 2, è soppresso il rinvio «(1)» alla nota a piè di pagina, che figura dopo la parola «lontra» nella colonna «Denominazione»;

c) al numero 2, nella colonna «Descrizione delle fibre» la parola «mohair» è sostituita dalle parole «capra angora»;

d) il testo del numero 9 nella colonna «Descrizione delle fibre» è sostituito dal seguente:

«Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis*. Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta

le fibre provenienti dal libro dell'*Hibiscus cannabinus*, *Hibiscus sabdariffa*, *Abutilon Avicennae*, *Urena lobata*, *Urena sinuata*»;

e) è soppresso il numero 14 «Ibisco»;

f) nel numero 20 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (B_c) allo stato ambientato e la forza (B_m) necessaria per provocare un allungamento del 5 per cento allo stato umido sono:

B_c (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di $T+2 T$;

B_m (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di T ;

di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex»;

g) nel numero 25 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato»;

h) nel numero 28 la denominazione «Fibra poliammidica» è sostituita da «Poliammidica o nylon»;

i) nel numero 32 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)»;

l) la nota «(1)» è sostituita dalla seguente:

«(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello

della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della presente legge nonchè a quelli di cui agli articoli 6 e 7, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2»;

m) sono soppressi i rinvii alla nota «(2)» ed il relativo testo.

L'articolo 9 è stato modificato dalla Camera dei deputati solo per quanto riguarda la nota «(1)» della lettera l).

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORRE LAURENZANO